

Art 12, comma 10, DL 78/2010 (convertito con legge 122/2010)
(Passaggio da TFS a TFR dall'1/1/2011 e la sentenza TAR Calabria n° 53 del 18/1/2012)

Già il 13/6/2011 ci si era posti il problema di quali effetti derivassero dal passaggio dal TFS a TFR obbligatoriamente disposto per tutti i pubblici dipendenti con effetto dall'1/1/2011.

All'esito della disamina di leggi, circolari e regolamenti (per la quale si rinvia integralmente al promemoria del 13/6/2011) la conclusione era stata che :

l'aver mantenuto alla quota TFR dal 2011 la natura giuridica di TFS (circolare INPDAP 17/2010) comporta in pratica che il lavoratore pubblico continua, a differenza del lavoratore privato:

- a pagare il contributo del 2,50%
- i periodi utili restano con l'arrotondamento a 6 mesi per anno anziché a 15 giorni per mese
- la prestazione non viene più calcolata sull'ultimo giorno di servizio (IBU) o la media degli ultimi 12 mesi (IPS) ma sullo stipendio percepito anno per anno
- le voci utili non sono tutto il percepito (come stabilito dall'art. 2120 cc se i CCNL non stabiliscono diversamente ed i CCNL non hanno mai previsto niente di specifico al riguardo) ma quelle attualmente previste per il TFS
- il lavoratore pubblico continua a non accedere all'anticipo sul TFR

e che era assolutamente necessario:

richiedere la modifica legislativa della legge 122/2010 o porre la questione di legittimità costituzionale della norma sugli specifici aspetti della perdurante contribuzione a carico dipendente e del mancato accesso all'anticipo TFR nonché (aggiungasi) della restrizione della base imponibile non prevista nei CCNL di area.

Oggi si apprende che alcuni dei dubbi che ci si era posti più di sei mesi fa trovano conforto in una sentenza del TAR Calabria (la numero 53 del 18/1/2012) che ha:

- 1) dichiarato **totalmente abrogato** per sopravvenienza di specifica normativa (la legge 122/2010) l'intero impianto dell'indennità di buonuscita (IBU) a decorrere dall'1/1/2011 e quindi **l'ILLEGITIMITA' DEL PERDURARE DEL PRELIEVO DEL 2,50% del contributo a carico del dipendente**. Il TAR ha praticamente **totalmente sconfessato l'operato dell'INPDAP** che con la circolare 17/2010 ha pensato di poter far sopravvivere tutte le negatività delle modalità di calcolo dei pregressi trattamenti di fine servizio sommandole ai soli aspetti negativi delle nuove modalità di calcolo del TFR .
- 2) Rinviato a separata sentenza l'esame della **questione di legittimità costituzionale** su:

- decurtazione del 5% e 10% degli stipendi eccedenti i 90.000 euro ed i 150.000 euro annui
- rateizzazione del pagamento dei trattamenti di fine servizio
- blocco della progressione di carriera

e con **ordinanza n° 89 dell'1/2/2012 ha rimesso tutte le suddette questioni alla Suprema Corte giudicando non manifestatamente infondata** la questione di legittimità costituzionale sollevata.

Va chiarito che la sentenza è di TAR in quanto ad impugnare sono stati dei magistrati (soggetti all'IBU), che in quanto personale non contrattualizzato portano ancora al giudice amministrativo le questioni attinenti al loro rapporto di lavoro

Non v'è dubbio però che la sentenza abbia una portata che per i principi espressi riguarda tutto il pubblico impiego.

Ma al di là della soluzione (pur importantissima) delle singole questioni trattate dalla sentenza TAR n° 53/2012 credo che da un punto di vista strettamente sindacale ci si debba però **urgentemente e necessariamente chiedere:**

PERCHE' QUESTI PROBLEMI NON SONO STATI SOLLEVATI DAL SINDACATO O COMUNQUE AZIONI CONCRETE NON SIANO STATE POSTE IN ESSERE DAL SINDACATO, CHE DOVREBBE ESSERE IL SOGGETTO NATURALMENTE PREPOSTO AD OCCUPARSI ED A RISOLVERE TALI PROBLEMATICHE ?????.

Cioè, in sintesi, di fronte ad un comportamento dell'INPDAP che ha chiaramente operato illegittimamente scippando ai lavoratori (a tutti i lavoratori del pubblico impiego contemporaneamente attraverso una mera circolare operante sull'intero territorio nazionale) una fetta di stipendio (il contributo del 2,50% sul TFR con danni immediati) ed in prospettiva un taglio di tutto rilievo - senza che nessuna norma lo consenta - negando nel calcolo del TFR una significativa base retributiva (penso per esempio alla retribuzione di posizione variabile che in Sanità e per le Università non è utile per il TFS ma che deve a pieno titolo rientrare nel TFR) ed impedendo loro di accedere all'anticipo sul TFR, cosa poteva fare il sindacato e perché non lo ha fatto????

La risposta:

- avrebbe potuto sensibilizzare attraverso richieste e petizioni le istituzioni competenti (legislatore, ente previdenziale) al problema. Per la verità lo ha fatto soprattutto la Uil, senza però alcun risultato tangibile
- avrebbe potuto impugnare giudizialmente (mezzo forse più efficace) ogni singolo atto del datore di lavoro sulla trattenuta del 2,50% e nel futuro impugnare ciascuna liquidazione dei TFR che non tenga conto di tutto lo stipendio percepito ed ancora provocare dinieghi di anticipi del TFR per impugnarli. Ma assumere questa iniziativa significa in pratica impugnare presso ciascun datore di lavoro (cioè ciascuna sede di ministero, ciascuna ASL, ciascun Comune, ciascuna regione ecc. ecc.) o ente previdenziale (ciascuna sede territoriale INPDAP) e per ciascun lavoratore le trattenute indebite, i negati anticipi o l'errato calcolo del TFR. Tutto ciò con evidente dispendio non solo economico (tantissimi ricorsi) ma anche di energie per seguire i tantissimi ricorsi. Difficilmente il lavoratore attiverebbe personalmente il giudice ed il sindacato sarebbe costretto a farlo se vuole poi

rivendicarne la paternità con il pericolo di esporsi ad una giurisprudenza (quella del giudice del lavoro) spesso incompetente, altalenante, confusionaria.

Si vuole praticamente dire che attraverso la contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico avvenuta con le Riforme Bassanini e seguenti e con la conseguente devoluzione della giurisdizione del rapporto di lavoro al giudice ordinario (che non può entrare nel merito della legittimità degli atti come può fare invece il TAR) può solo eventualmente disapplicarlo quando produca un danno nei confronti del singolo lavoratore) il **SINDACATO HA PRATICAMENTE PERSO UNO DEI SUOI MAGGIORI MEZZI DI AZIONE CHE ERA UNO DEI PRINCIPALI MODI PER AZIONI EFFICACI E DI ESTREMA VISIBILITA'** e cioè

LA TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI INTERESSI DIFFUSI DEI PROPRI ISCRITTI

Non solo al sindacato viene sempre più scippata la contrattazione collettiva (nazionale ed aziendale) ma di fatto non ha più alcun mezzo rapido ed efficace per chiedere al giudice il rispetto di norme che pur avendo riflessi sulle posizioni individuali **rappresentano diritti a carattere collettivo**

PERFINO LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI HANNO STRUMENTI PIU' EFFICACI PER LA TUTELA COLLETTIVA DEGLI INTERESSI SALVAGUARDATI.

La proposta è dunque di attivarsi (**proprio in questo momento in cui si ridiscute con il ministro Patroni Griffi lo Statuto del lavoro pubblico e con il ministro Severino la riforma della giustizia**) come Confedir - sensibilizzando anche le altre Confederazioni - per chiedere uno strumento (l'idea potrebbe essere quella di una **CLASS ACTION SINDACALE**) che riappropri il sindacato della tutela giudiziaria degli interessi diffusi delle categorie rappresentate.

In alternativa si potrebbe pensare addirittura alla ripubblicizzazione dello status del dirigente pubblico in considerazione dell'importanza del suo ruolo quale garante della legittimità dell'azione amministrativa

Diversamente sempre più i dipendenti si chiederanno in cambio di cosa i sindacati chiedono loro il pagamento di una somma, pur piccola, di denaro.

ELISA PETRONE